

CITTA' DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SCOLASTICI

(Adottato con delibera commissariale n. 160 del 21/5/2002)

Capo I

Norme generali

ART. 1

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare interessi generali della collettività. Sono utenti degli impianti sportivi comunali: le Società, le Federazioni, gli Enti di Promozione, le scuole, gli organismi associati che operano senza fini di lucro e perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, i cittadini.

ART. 2

L'intero patrimonio di impianti pubblici è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'amministrazione comunale in collaborazione con il sistema sportivo cittadino.

ART. 3

Al fine di perseguire la crescita equilibrata della pratica sportiva cittadina con particolare attenzione alle molteplici finalità sportive, motorie e associative deve affermarsi una impostazione unitaria nella programmazione e nell'utilizzo dell'intero patrimonio sportivo pubblico. Pertanto si conviene di adottare un sistema di regole e di criteri di valore generale, dando così certezza di trasparenza e di equità nella distribuzione degli spazi.

ART. 4

Alla programmazione ed alla assegnazione e/o concessione in uso di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il Comune-settore sport, previo acquisizione del relativo parere da parte della Commissione Consiliare allo Sport.

ART. 5

Alla programmazione ed alla assegnazione e/o concessione in uso degli impianti sportivi cittadini per le attività di allenamento, per l'uso libero (programmati di norma dal lunedì al Venerdì), nonché all'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici comunali

provvede il Comune-settore sport, previo acquisizione del relativo parere da parte della Commissione Consiliare allo Sport.

ART. 6

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è stabilito sulla base delle norme di cui alla legge n° 517 del 4/6/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

L'intero patrimonio impiantistico è a disposizione nelle ore mattutine per le attività scolastiche e per gli altri usi sociali (es. attività motoria per anziani, per portatori di handicap, ecc.) proposti dall'associazionismo in collaborazione con gli assessorati competenti. Attività ufficiali organizzate nell'ambito delle scuole potranno essere programmate anche nelle ore pomeridiane dei giorni feriali (esclusi i prefestivi) in cui meno frequente è l'uso degli impianti.

ART. 8

Gli impianti vengono gestiti direttamente dal settore sport del Comune a mezzo di apposite concessioni. Dette concessioni, rilasciate dallo stesso sono finalizzate alla buona conservazione del bene, alla salvaguardia dell'uso pubblico del medesimo ed alla tutela degli interessi sportivi generali della città.

ART. 9

I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente, ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione.

I concessionari, e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.

Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti, nonché le società, le Associazioni, gli Enti a cui appartengono e gli accompagnatori, rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.

I concessionari rispondono inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

ART. 10

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.

ART. 11

Attrezzi, indumenti ed oggetti personali, così come il materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o, comunque, lasciati neanche temporaneamente, nei locali dell'impianto sportivo comunale salvo i casi di impianti che prevedono appositi spazi per le società.

Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti o alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.

In ogni caso il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazione, danni od altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.

ART. 12

La concessione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a carico degli utenti in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto degli attrezzi e degli accessori.

ART. 13

I concessionari s'intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori oltreché a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Assessorato allo Sport ritenesse di emanare.

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

E' vietato introdurre negli impianti animali, automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo, è vietato fumare se non negli spazi consentiti.

ART. 14

Il personale addetto all'impianto sia esso comunale o espressione dei gestori ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge.

ART. 15

Si avrà decadenza della concessione con risoluzione immediata di diritto del rapporto per colpa del concessionario senza che nulla possa esso concessionario eccepire o pretendere anche per una sola delle seguenti cause:

- a) uso degli impianti difforme da quanto previsto dalla concessione;
- b) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario con caso di decadenza della concessione per i motivi suesposti.

ART. 16

Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, in ogni momento la Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

ART. 17

L'Amministrazione Comunale può procedere ad affidare in gestione convenzionata quegli impianti sportivi comunali per i quali gli elevati oneri di gestione od anche per il non perfetto funzionamento, dovuto a carenza di personale comunale specializzato ed altre oggettive difficoltà, ne sconsigliano la gestione diretta da parte dell'Ente.

Nel capo II del presente Regolamento verranno dettati i criteri direttivi da osservare per l'affidamento di quegli impianti sportivi comunali utilizzati prevalentemente da società sportive cittadine per la propria attività agonistico-federale e/o di promozione dell'attività sportiva di base, con esclusione del Palazzetto dello Sport, per il quale verrà adottato un apposito regolamento.

CAPO II

CRITERI DIRETTIVI PER IL CONVENZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

ART. 1

I soggetti che garantiscono i requisiti richiesti devono essere posti sul medesimo piano offrendo loro pari opportunità di concorrere all'affidamento della gestione. Il primo atto è la definizione dei requisiti a cui i soggetti invitati devono rispondere. Tali requisiti verranno definiti dal Comune-settore sport in considerazione del tipo di impianto che si intende affidare. A tal proposito, trattandosi di servizio sportivo, verrà posto al centro la qualità "sportiva" del soggetto, la sua tradizione nel settore e le garanzie che può offrire in merito al servizio da erogare. Le società sportive non possono essere poste in concorrenza, ad esempio, con società che si occupano solo di gestione, senza offrire alcuna garanzia sul piano sportivo.

ART. 2

La selezione del soggetto e l'affidamento del servizio deve avvenire sulla base di precisi parametri di valutazione.

In linea generale si procederà, ove possibile, con la formula della trattativa privata affidando la gestione dell'impianto alla società più importante, per qualità di risultati sportivi e per impostazione societaria, tra quelle che abitualmente utilizzano l'impianto da affidare.

La società selezionata dal Comune-settore Sport si impegna a condurre la gestione sulla base del CAPITOLATO D'APPALTO che definisce tutte le condizioni contrattuali poste a base del convenzionamento. In pratica il capitolato di gestione ripropone le stesse voci che saranno poi racchiuse nella convenzione.

Nel caso di più società di pari importanza, le stesse potranno associarsi tra loro creando una sorta di comitato per la gestione. Nel caso, infine, in cui non sia possibile procedere all'affidamento diretto, le società selezionate saranno chiamate a presentare "offerte" in ordine alla qualità del servizio da fornire, che verranno opportunamente valutate da apposita commissione di gara.

ART. 3

L'affidamento in gestione convenzionata degli impianti sportivi cittadini avverrà con apposito atto di Giunta Comunale ed avrà la durata minima di un anno.

ART. 4

La convenzione prevederà una ripartizione degli oneri gestionali fra Comune e concessionario così come di seguito esemplificato in modo indicativo:

Sono a carico del Comune:

- a) le utenze (acqua, luce, riscaldamento),
- b) la manutenzione straordinaria dell'impianto.

Sono a carico del Concessionario:

- a) l'apertura, la chiusura, guardiania e pulizia dell'impianto, nonché l'approntamento dei campi da gioco per le gare ufficiali;
- b) manutenzione ordinaria costante dell'impianto e, per gli impianti all'aperto, del verde.

Gli interventi di ordinaria manutenzione consisteranno, di massima, in quelli di piccola entità atti a consentire, anche mediante sostituzioni di materiali, il ripristino di funzionalità dell'intera struttura e che verranno definiti di volta in volta a seconda della diversa tipologia dell'impianto oggetto della concessione.

La convenzione esclude la presenza di personale comunale operante nell'impianto.

ART. 5

Il concessionario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

ART. 6

Al concessionario saranno assegnate da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle ore di utilizzo dell'impianto facendo riferimento all'annualità sportiva.

ART. 7

Spetta al Comune di Aversa-settore Sport stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto da parte di società sportive per attività di promozione, formazione e preparazione.

ART. 8

Il concessionario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà e garantire l'uso pluralistico dell'impianto particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti più disagiate indicate dall'Amm.ne Comunale.

ART. 9

Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi sull'impianto affidato in gestione. Nel caso in cui da detti controlli si possa ravvisare un uso indiscriminato del bene atto a danneggiare la struttura ed un uso contrario allo scopo destinato, o il mancato rispetto anche di uno solo dei patti previsti nella convenzione l'Amministrazione ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare la stessa.

ART. 11

Conclusione

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e si intenderanno inserite automaticamente in tutte le concessioni e/o convenzioni in corso alla data di entrata in vigore.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 3 – comma 4 – delle disposizioni finali e transitorie dello Statuto comunale.